



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA N° 0090 - 10 DEL 05 MAR. 2010

Il Commissario Straordinario

Visto lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005, ed in particolare l'art. 23, punto 1, lettera a);

Visto il D.P.C.M. datato 30.10.2008, con il quale l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visti gli artt. 17, 23, 30, 34, 37 e 39 dello Statuto, che definiscono le norme relative alla vigilanza ed al controllo sull'attività e sugli atti deliberati dalle Strutture territoriali;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 105 del 18 novembre 2006 che regola il controllo sugli atti deliberativi emanati dalle Strutture territoriali dell'Associazione;

Constatato che la procedura di controllo introdotta con detta Delibera n. 105/2006 non aderisce puntualmente al dettato statutario in materia;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 291 del 24 novembre 2007 che autorizza il Direttore Generale ad *"addiventare alla predisposizione di uno schema di convenzione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato finalizzata ad attribuire ai funzionari della stessa Ragioneria Generale dello Stato il controllo contabile dei Comitati Provinciali e Locali dell'Associazione"*;

Vista la convenzione stipulata il 31 dicembre 2007 - rinnovata in data 25/11/2008 per un triennio - tra la Croce Rossa Italiana ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che conferisce allo stesso Dipartimento *"l'incarico di espletare il controllo contabile sui Comitati Regionali, Provinciali e Locali della C.R.I., da svolgersi tramite propri funzionari avente la sede di servizio nella Regione"* per un compenso annuo stabilito in €. 800,00 per n. 570 gestioni per un importo complessivo di €. 456.000,00;

Tenuto conto che detta convenzione prevede, tra l'altro, anche l'effettuazione - da parte dei revisori contabili incaricati - di verifiche trimestrali in ordine alla *"corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili"*;

Considerato pertanto che l'azione di controllo dei revisori della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta una garanzia per la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dei Comitati regionali, provinciali e locali;

Ritenuto, altresì, che l'attuale procedura di controllo ex Delibera CDN n. 105/2006 merita una revisione anche alla luce della funzione esercitata dai revisori contabili territoriali, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa;


Visto il promemoria del Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali, condiviso dal Capo Dipartimento Amministrazione e Patrimonio e dal sig. Direttore Generale;

DETERMINA


- di abrogare la delibera del CDN n.105 del 18 novembre 2006;
- di approvare il "Regolamento concernente nuove modalità di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle Strutture territoriali della Croce Rossa Italiana", parte integrante del presente provvedimento;
- il Servizio 10° Vigilanza ed Organi Territoriali curerà la divulgazione della presente ordinanza.

Il Commissario Straordinario C.R.I.

Avv. Francesco Rocca



L'atto non comporta oneri
Il Dirigente del Servizio 8°



0090 - 10

05 MAR. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

REGOLAMENTO CONCERNENTE NUOVE MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ E SUGLI ATTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 1.

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la materia del controllo sugli atti deliberativi delle Unità Territoriali della Croce Rossa Italiana, quali: delibere consiliari o assembleari, ordinanze presidenziali o commissariali, determinazioni del responsabile della gestione;
- b) la materia della vigilanza sull'attività delle Unità Territoriali della Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

1. I Comitati locali:

- trasmettono entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione i propri atti deliberativi al Comitato Provinciale di appartenenza;
- trasmettono trimestralmente al Comitato regionale territorialmente competente e al Comitato centrale - Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali un elenco riepilogativo degli atti deliberativi ivi compresi quelli annullati e/o sospesi. L'elenco è sottoscritto dal responsabile della gestione del Comitato.

2. Detto elenco (conforme al modello allegato 1) dovrà riportare per ciascun atto:

- a) data e numero
- b) oggetto chiaramente descrittivo dei contenuti del provvedimento
- c) ammontare della spesa
- d) numero del/dei Capitoli.
- e) l'intervenuta approvazione o meno da parte dell'Unità sovraordinata.

Art. 3.

1. I Comitati provinciali esercitano il controllo di legittimità e di merito – inteso quale rispondenza degli atti ai criteri di opportunità e convenienza - sugli atti trasmessi dai Comitati locali entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi ed hanno il compito di:

- disporre, qualora riscontrino un vizio di legittimità, l'annullamento dell'atto con relativa motivazione;
- informare dell'avvenuto annullamento il Comitato regionale, trasmettendo allo stesso i relativi atti;

- disporre, qualora riscontrino un vizio di merito, che il Comitato locale riesamini l'atto assunto; quest'ultimo, se confermato dal Comitato locale, diviene definitivo;
- trasmettere trimestralmente al Comitato regionale territorialmente competente ed al Comitato centrale - Servizio 10°- l'elenco di tutti i propri atti deliberativi. L'elenco è sottoscritto dal responsabile della gestione del Comitato.

2. Organi competenti all'azione di controllo sono:

- per la legittimità: Il Responsabile Amministrativo provinciale;
- per il merito in atti di indirizzo - controllo di rispondenza degli atti agli interessi dell'Associazione- : il Presidente provinciale
- per il merito in atti di gestione: Il Responsabile Amministrativo provinciale.

Art. 4.

1. Il Comitato locale può contestare l'annullamento di un proprio atto da parte del Comitato provinciale proponendo istanza di riesame al Presidente nazionale, se trattasi di atto di indirizzo, ovvero al Direttore generale, se trattasi di atto di gestione.

2. La contestazione è altresì trasmessa al Comitato regionale e al Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali per l'istruttoria della pratica.

3. Gli Organi centrali decidono in via definitiva entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, su parere del Servizio 10° e sentito il Comitato regionale, dandone comunicazione alle Unità interessate.

Art. 5.

1. I Comitati regionali esercitano la vigilanza sull'attività svolta dai Comitati provinciali e locali, verificandone la rispondenza agli indirizzi cui deve conformarsi anche in relazione ai settori su cui si è dispiegata.

2. I Comitati regionali hanno il compito di:

- trasmettere trimestralmente al Comitato centrale - Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali l'elenco riepilogativo di tutti i propri atti deliberativi. L'elenco è sottoscritto dal responsabile della gestione.
- predisporre circolari e/o comunicazioni scritte indirizzate alle Unità insistenti sul territorio di competenza nel caso in cui abbiano riscontrato il ripetersi di atti viziati, al fine di evitarne la reiterazione;
- trasmettere copia delle suddette circolari e/o comunicazioni al Comitato centrale Servizio 10° che, qualora vi ravvisi un interesse generale, predisporre specifiche circolari a carattere nazionale.

Art. 6.

1. Il Servizio 10° rimette ai Servizi del Comitato centrale copia degli elenchi trasmessi dalle Strutture territoriali evidenziando, previo esame, gli atti da sottoporre a verifica di competenza di ciascun Servizio. Gli stessi elenchi sono anche trasmessi al Collegio unico dei Revisori.

Art. 7.

1. Il Comitato regionale e il Comitato centrale, qualora vi ravvisino interesse, possono richiedere copia integrale degli atti deliberativi delle Unità territoriali al fine di aprire un'istruttoria cognitiva sul procedimento relativo all'atto richiesto.

2. La medesima istruttoria va chiusa formalmente entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ultimo atto del procedimento.

3. Il Comitato Centrale e il Comitato regionale comunicheranno l'esito dell'istruttoria alla struttura interessata e rispettivamente al Comitato Regionale e al Comitato Centrale -Servizio 10°- Vigilanza e Organi Territoriali.

Art. 8

1. Gli atti riguardanti le seguenti materie sono assunti, per i Comitati provinciali e locali, esclusivamente dal rispettivo Comitato regionale:

- a) Assunzione e rinnovo contratti di personale a tempo determinato;
- b) Sottoscrizione e rinnovo di Convenzioni (escluso rapporti con le Amministrazioni Centrali dei Ministeri e/o con organi centrali di Enti Nazionali);
- c) Contratti di Somministrazione di lavoro;
- d) Locazioni attive/passive e comodati d'uso di immobili;
- e) Procedure di gara e contratti d'appalto di importo superiore ai 100.000,00 euro iva esclusa;
- f) Affidamento incarichi professionali;
- g) Immatricolazione e dismissione di automezzi;
- h) Mobilità interna di personale dipendente interregionale.

Le convenzioni di cui alla lettera b) che nei casi eccezionali e per particolari motivi, anche di ordine strategico sono prive dell'equilibrio economico-finanziario, devono essere trasmesse al Comitato Centrale per il controllo preventivo di merito che si esprime entro 20 giorni.

Art. 9.

1. Seguono iter particolare gli atti deliberativi dei Comitati regionali, provinciali e locali che hanno per materia:

- assunzioni e rinnovo contratti di personale a tempo determinato;
- affidamento di incarichi professionali (escluso quelli necessari all'espletamento di attività in convenzione ;
- iniziative di carattere internazionale;
- proposte dell'utilizzo dell'emblema di Croce Rossa per sponsorizzazioni di carattere commerciale o di pubblicazioni letterarie;
- transazioni di importo superiore ad euro 20.600,00 iva esclusa;

2. Tali atti devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità dei Comitati vigilanti - per gli atti dei Comitati regionali il controllo viene svolto dal Comitato Centrale - nonché al controllo di merito del Comitato centrale secondo le modalità sotto riportate:

Art. 10.

Per i Comitati provinciali e locali:

- entro 5 giorni lavorativi dalla data di assunzione dell'atto, l'Unità provinciale o locale ne trasmette copia all'Unità territorialmente sovraordinata e al Comitato centrale - Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali;

- entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, l'Unità territoriale sovraordinata, esercita la propria funzione di controllo e ne comunica gli esiti al Comitato Centrale – Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali e al Comitato regionale se trattasi di atto di Comitato locale;
- entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, il Servizio 10° propone ai competenti organi l'approvazione dell'atto oppure il diniego, salvo che non richieda, entro lo stesso termine, la motivata sospensione dell'atto al fine di acquisire ulteriori informazioni e/o pareri dai competenti Servizi/Dipartimenti. In tal caso i venti giorni decorrono dalla ricezione dell'ultimo parere o dell'ultima informazione richiesti.

Art. 11.

Per i Comitati regionali:

- entro 5 giorni lavorativi dalla data di assunzione dell'atto, il Comitato regionale ne trasmette copia al Servizio 10° Vigilanza ed Organi Territoriali del Comitato Centrale;
- entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, il Servizio 10°, quando non ravvisa la sussistenza di vizi di legittimità, propone ai competenti organi l'approvazione dell'atto oppure il diniego di approvazione, salvo che non ne richieda, entro lo stesso termine, la motivata sospensione al fine di acquisire ulteriori informazioni e/o pareri dai competenti Servizi/Dipartimento. In tal caso i venti giorni decorrono dalla ricezione dell'ultimo parere o dell'ultima informazione richiesti.

Art. 12.

1. Per le materie indicate al precedente art. 9, nel caso di mancata approvazione del provvedimento per vizi di merito, è esclusa la conferma dello stesso atto da parte dell'Unità che lo ha precedentemente adottato.

2. Organi competenti ad esprimere il diniego di approvazione sono:

- per gli atti d'indirizzo, il Presidente Nazionale;
- per gli atti di gestione, il Direttore Generale.

Art. 13 .

1. E' esclusa dalla competenza delle strutture territoriali dell'Associazione la stipula di convenzioni con le Amministrazioni centrali dei Ministeri e/o con Organi centrali di Enti Nazionali.

Art. 14.

1. Il controllo e la trasmissione delle deliberazioni, degli allegati e degli elaborati relativi ai bilanci di previsione e rendiconti seguono le disposizioni impartite annualmente dal Dipartimento Amministrazione e Patrimonio - Servizio 8° Amministrazione e Finanza.

Art. 15.

1. E' confermato per tutte le Strutture territoriali l'obbligo della redazione del modello amministrativo contabile richiesto dal Collegio unico dei Revisori, firmato esclusivamente dal responsabile amministrativo dell'Unità Territoriale interessata.

Art. 16.

1. Resta fermo l'obbligo di denuncia nei casi in cui venga riscontrata una violazione che configuri un'ipotesi di eventuale danno erariale; parimenti per gli altri profili di responsabilità sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

Comitato CRI di

★ = la compilazione di questa colonna è a cura del Servizio 10°

Tipo atto	Numero	Data	Oggetto	Approvata Annullata Sospesa	Ammontare della spesa	N. Capitolo	★ Servizio competente

Legenda :

- D.C.D. = Delibera Consiglio Direttivo
- D.A.S. = Delibera Assemblée Soci
- O.C. = Ordinanza Commissariale
- O.P. = Ordinanza Presidenziale
- D.D. = Determinazione Dirigenziale
- D.R.A. = Determinazione Resp.le amm.vo

Firma
Il Presidente



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Servizio 10° Vigilanza e Organi Territoriali

Promemoria per il Commissario Straordinario

Oggetto: Regolamento concernente nuove modalità di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle strutture territoriali.

L'allegato "Regolamento" di cui all'oggetto innova la vigente procedura sul controllo degli atti deliberativi delle strutture territoriali CRI introdotta, come noto, dalla delibera del C.D.N. n. 105 del 18.11.2006.

Si riportano, di seguito, le ragioni – evidenziate nella parte premessa del provvedimento di approvazione del predetto Regolamento – che hanno indotto ad una nuova regolamentazione della materia:

- necessità che la procedura sia improntata ad una maggiore aderenza al dettato statutario in materia che prevede il "controllo di legittimità" esclusivamente sugli atti dei Comitati locali da parte dei Comitati provinciali, mentre per i Comitati regionali e provinciali prevede la "vigilanza" sull'attività da parte rispettivamente del Comitato Centrale e dei Comitati regionali;
- valorizzazione della funzione esercitata dai revisori contabili presenti presso le singole strutture territoriali – convenzione CRI/Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – a garanzia della legittimità, regolarità e correttezza contabile della gestione di predette strutture;
- conseguente impostazione della procedura di controllo ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, alla luce della funzione esercitata dai predetti revisori contabili;

- necessità di un controllo preventivo di merito da parte del Comitato Centrale su alcune tipologie di atti allo scopo di verificare la convenienza e l'opportunità di talune iniziative locali (art. 9 del Regolamento).


Si riportano, in sintesi, le innovazioni introdotte:

- il controllo preventivo di legittimità integrativo di efficacia e il controllo di merito già previsti dalla citata delibera del CDN n. 105/2006 sugli atti deliberativi assunti dagli Organi delle strutture territoriali ai vari livelli istituzionali vengono confermati esclusivamente sugli atti assunti dai Comitati locali e vengono esercitati dai Comitati provinciali;
- viene garantita la funzione di vigilanza sull'attività attraverso l'invio trimestrale degli elenchi degli atti deliberativi dei Comitati locali al Comitato Centrale e al Comitato regionale competente per territorio, dei Comitati provinciali ai Comitati regionali e Centrale e dei Comitati regionali al Comitato Centrale;
- viene riconosciuta ai Servizi del Comitato Centrale ed ai Comitati regionali la facoltà di richiedere copia di determinati atti deliberativi e relativa documentazione, ai fini di un'istruttoria laddove ritenuta opportuna e necessaria (artt. 6 e 7 del Regolamento);
- viene introdotto il controllo preventivo di legittimità da parte delle Unità sovraordinate, nonché il controllo preventivo di merito da parte del Comitato Centrale sugli atti deliberativi delle Unità regionali, provinciali e locali aventi ad oggetto le particolari materie di cui all'art. 9 del Regolamento de quo.

Quanto sopra premesso, si rimette per la firma della S.V., l'allegata O.C. di approvazione del Regolamento in oggetto che ne forma parte integrante.

Si ritiene opportuno e doveroso precisare che il testo regolamentare ha formato oggetto di confronti – e successiva condivisione – in sede di riunioni con i Membri della "Task Force" nominata con determinazione direttoriale n. 81/2009.

Sede, 01/03/2010


Il Capo Dipartimento
(Dr. Salvatore AGLIANO)

Il Dirigente
(Dr.ssa Vincenza MASTROSERIO)


Visto: si condivide
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Patrizia RAVAIOLI)